



Al Prefetto della provincia di Cosenza

PREMESSO che il D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm., disciplina l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata;

CONSIDERATO che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale nonché sulle restanti tipologie di strade ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari;

VISTA la richiesta del Comune di Cosenza del 22 Febbraio 2023 acquisita al prot. n. 20278 finalizzata all'individuazione di tratti viari ricadenti nel territorio del **Comune di Cosenza** (strade comunali: Via Unità d'Italia, Viale Cosmai, Viale Magna Grecia, Viale Marconi, Viale Crati e Viale Busento, Via Panebianco) su cui installare e utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici per consentire le attività del controllo da remoto della velocità media per il rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza obbligo di contestazione immediata e senza la presenza dell'agente accertatore e le note integrative pervenute nel corso dell'istruttoria contenenti i dati di incidentalità delle singole tratte viarie (con note acquisite al prot. n. 21252 del 24 febbraio u.s. n. 30824 del 21 marzo u.s);

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 12 giugno 2023 in cui sono state illustrate da parte della Polizia locale le problematiche concernenti le strade e la pericolosità delle stesse, in particolare concernenti Viale Magna Grecia lungo la quale si sono registrati incidenti provocati dal superamento dei limiti di velocità nonché Via Panebianco, soprattutto nelle ore notturne.

VISTE, inoltre, la nota integrativa concernente i dati di incidentalità e le note della Polizia locale acquisite al protocollo, rispettivamente, ai nn. 102490 del 28 settembre 2023, 112562 del 24 ottobre 2023, 1219 del 05 gennaio u.s., che più puntualmente indicano le tratte così di seguito identificate:



Al Prefetto della provincia di Cosenza

- **Viale Magna Grecia:** tratto compreso tra Viale G. Marconi e la rotonda con ponte Castrolibero (*rotatoria nei pressi dello Stadio San Vito – Gigi Marulla*) in entrambi i sensi di marcia;
- **Via Panebianco:** tratto compreso tra Via Suor Elena Aiello (*Venerabile Madre Aiello*) e Via Molicella Vicinale, attualmente a senso unico di marcia;

CONSIDERATO che la Sezione Polizia Stradale di Cosenza con note acquisite al prot. n. 29891, n. 103644 e n. 114377 e n. 12059, rispettivamente del 17 marzo 2023, del 02 ottobre 2023, del 27 ottobre 2023 e del 05 febbraio u.s., in relazione al tasso di incidentalità e alla conformazione delle strade interessate, ha ritenuto sussistere i presupposti e si è espressa favorevolmente, ai fini della sicurezza stradale, in ordine alla necessità di installare ed utilizzare dispositivi e mezzi di controllo da remoto del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 CdS, per il controllo della velocità media senza obbligo di contestazione immediata e senza la presenza dell'agente accertatore lungo **il tratto di strada a doppia carreggiata di Viale Magna Grecia tra Viale G. Marconi e la rotonda nei pressi dello Stadio San Vito – Gigi Marulla ed il tratto di strada a doppia carreggiata di Via Panebianco tra Via Venerabile Madre Aiello e Via Molicella Vicinale;**

RITENUTO che, dall'istruttoria esperita e dalle successive integrazioni documentali, fatte pervenire in relazione alla rilevata gravità del fenomeno infortunistico e alla luce delle valutazioni compiute dagli organi coinvolti, è quindi giustificato l'impiego di sistemi e strumenti tecnici di rilevamento delle violazioni sulle strade sopra individuate: Viale Magna Grecia e Via Panebianco;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm.;

VISTE la Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009, in uno alle relative *“istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”* e la Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 assunta al fine di *“garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*,

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;



Il Prefetto della provincia di Cosenza

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo da remoto del traffico della velocità media finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni – ai sensi dell'art. 142 e 148 C.d.S. – lungo le seguenti tratte di:

- **Viale Magna Grecia tra Viale G. Marconi e la rotatoria nei pressi dello Stadio San Vito – Gigi Marulla, a doppia carreggiata in entrambi i sensi di marcia.**
- **Via Panebianco tra Via Venerabile Madre Aiello e Via Molicella Vicinale attualmente a senso unico di marcia.**

2. Nei casi di utilizzo dei dispositivi suindicati non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S;

3. Le postazioni di rilevamento dovranno essere adeguatamente segnalate all'utenza, secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalle circolari del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

4. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente decreto potranno essere apportate con la procedura descritta nelle istruzioni operative allegate alla Direttiva Ministeriale del 22 luglio 2017;

5. Il presente decreto consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura- UTG, sarà trasmesso agli Enti proprietari delle strade interessate nonché agli organi di Polizia Stradale e Locale, di cui all'art. 12 del C.d.S, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire necessaria e adeguata comunicazione agli utenti.

Cosenza, data del protocollo

CA/AR/RC

RL

IL PREFETTO
(Ciaranella)